



STATUTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una associazione denominata "CARITAS CHILDREN ONLUS" (di seguito per brevità "Associazione").

1.2 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve "ONLUS") che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 SCOPO

2.1 La Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza.

L'Associazione rivolge la propria azione nei confronti delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare riferimento ai minori d'età.

2.2 L'Associazione intende promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età, principalmente attraverso la promozione e realizzazione di progetti di adozione a distanza..

2.3 L'Associazione, per il perseguitamento dei propri scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a. promuovere e realizzare progetti di adozione a distanza;
- b. elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- c. organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini e i giovani che si trovano in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- d. erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario;
- e. promuovere, sostenere e realizzare programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con le popolazioni interessate;
- f. ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giovani nel loro itinerario educativo e formativo – professionale;
- g. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- h. organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti, dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.



Articolo 3

ATTIVITA' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

3.1 L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, ed in via esemplificativa:

- (i) promuovere, sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi ai propri;
- (ii) promuovere, sostenere e favorire iniziative ed istituti atti a soddisfare le esigenze socio assistenziali, igienico - sanitarie di persone bisognose e sofferenti;
- (iii) collaborare con enti pubblici o privati al fine della realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
- (iv) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico per il perseguimento degli scopi sociali.

3.2 L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
2. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
3. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
4. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;
5. svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

3.3 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

SEDE

4.1 L'Associazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Parma.

4.2 L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.



Articolo 5 **PATRIMONIO**

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo.

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. dalle quote associative e da eventuali apporti volontari degli associati;
- c. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d. dai contributi di organismi internazionali;
- e. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- g. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6 **ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO**

6.1 Sono soci della Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private la cui domanda di ammissione verrà accolta dal Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione dei soggetti di cui al comma 10, dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/97.

6.2 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 7 **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

7.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.2 I Soci hanno il diritto di:

- a. essere informati sulle principali attività e iniziative dell'Associazione;
- b. partecipare con diritto di voto alle assemblee, ivi comprese quelle che concernono l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della stessa;
- c. essere eletti alle cariche sociali;
- d. recedere dall'appartenenza all'Associazione. E ciò fermo restando che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

7.3 I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

7.4 La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.



Articolo 8 **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

- 8.1** La qualità di Socio si perde:
- a) per morte;
 - b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
 - c) per esclusione.
- 8.2** Perdono la qualità di Socio per esclusione, ai sensi dell'articolo 8.1, lett. c):
- (i) coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
 - (ii) coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni;
- 8.3** La perdita di qualità dei Soci nei casi di cui all'articolo 8.1, lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.
- 8.4** In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 **ORGANI SOCIALI**

- 9.1** Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
- 9.2** Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 **ASSEMBLEA**

- 10.1** L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
- 10.2** L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente Statuto, ha i seguenti compiti :
- a. discute ed approva il bilancio consuntivo;
 - b. individua gli indirizzi e le direttive generali dell'attività sociale;
 - c. definisce il programma generale annuale di attività;
 - d. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, determinandone previamente il numero dei componenti, nonché le altre cariche elettive;
 - e. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
 - f. delibera sulla responsabilità degli amministratori;
 - g. decide sui ricorsi di cui agli articoli 6.2 ed 8.3;
 - h. discute e decide su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intenda opportuno sottoporre all'Assemblea.



Articolo 11

CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile.

11.2 L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa del Consiglio di Amministrazione e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

11.3 L'Assemblea è convocata mediante invio, a cura del Presidente, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che ne attesti l'avvenuta ricezione - telegramma o fax o e-mail - indirizzata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

11.4 In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'articolo 11.3 almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

11.5 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.6 Ciascun Socio, in caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Socio. A ciascun partecipante non può essere conferita più di una delega.

11.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

11.8 L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

11.9 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.

11.10 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci mentre la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

11.11 Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

11.12 Per votare si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

11.13 Nelle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario di volta in volta nominato.



Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea. Esso dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

12.2 I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto costitutivo.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge e di statuto ad altri organi sociale, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:

- a. nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. revoca il Presidente ed il Vice Presidente;
- c. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- e. predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione ed il bilancio dell'esercizio;
- g. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci
- i. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 8.3.

12.5 Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 10, sesto comma, lett. e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Inoltre, è in facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.

12.6 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.7 In caso venga a mancare in modo irreversibile – per revoca, per morte, dimissioni, impedimento permanente uno o più amministratori o il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto decaduto.

12.8 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente provvede a convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto fintantoché non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria.



Articolo 13

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

13.2 La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

13.3 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.

13.5 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

13.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.7 Le votazioni sono palesi, ad eccezione delle delibere di cui all'articolo 12.3, lett. a), b), c), d), e) e k) e comunque tranne i casi in cui ne venga fatta richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

13.8 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

13.9 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 14

PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, lettera a) e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

14.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

14.4 Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

14.5 In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 giorni. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.



Articolo 15 **VICE PRESIDENTE**

15.1 Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, lettera a), cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

15.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente; il Consigliere più anziano sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

15.3 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16 **BILANCIO ED UTILI**

16.1 - L'esercizio sociale decorre dal 1^o gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

16.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 2 ed a quelle direttamente connesse.

16.4 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 17 **SCIOLGIMENTO**

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ed avviene nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile.

17.2 In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dell'Ente individuato dal Consiglio di Amministrazione, tra le ONLUS per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 **CONTROVERSIE**

18.1 Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di Parma su richiesta della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile. ,

Articolo 19 **NORMA DI CHIUSURA**

19.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.